



CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Associazione Provinciale Commercianti

NOTIZIARIO
D'INFORMAZIONE

DIREZIONE - FERRARA - CORSO ERCOLE 1° D'ESTE N. 1 - Telef. 32.141
Dir. Resp. NINO GIATTI - Aut. Trib. FERRARA N. 9411 del 15-3-1961
Sped. Abb. Post. GR. II - Aut. Dir. P.T. FERRARA N. 34353 del 8-4-1961

Anno VII N. VI supp.

Ferrara, 25.3.1967

IL NUOVO CONTRATTO PROV. DELLE AZIENDE COMMERCIALI

Informiamo le aziende commerciali associate che il giorno 2 del mese di Marzo 1967 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali in genere.

Come le aziende ricorderanno le trattative per il rinnovo del precedente contratto, scaduto il 28.2.1965, risalgono al lontano marzo 1965.

In quel primo incontro e nei successivi del 19.5.1965, 14.12.1965, 16.2.1966, 31.3.1966, 7.4.1966, 6.12.1966, 15.12.66, 15.1.1967, 19.1.1967, 24.2.67, l'Associazione ha sempre responsabilmente, prima respinto le richieste di impossibili aumenti e poi fermamente difeso la situazione di grave disagio economico in cui versavano le aziende. Oggi, a distanza di ben due anni, dalla scadenza del precedente contratto, i rappresentanti delle categorie commerciali, hanno ritenuto responsabilmente di poter cercare la possibilità del rinnovo del contratto, chiesta dai Sindacati, ritoccando i minimi in vigore con un piccolo aumento.

Su queste posizioni nell'incontro del 2 Marzo c.a., è stato possibile arrivare ad un accordo, che è certamente il migliore da un punto di vista economico tra quelli fino ad ora stipulati in altre Province, con un aumento del 3% dal 1.3.1967 al 28.2.1968 e dell'1% dal 1.3.1968 sino al 28.2.1969.

Nessuna richiesta di altro genere (una tantum, arretrati, unificazione di gruppi), neppure quella di un contratto con una durata minore dei due anni, ha potuto trovare un accoglimento in seno alla Commissione incaricata di trattare, proprio per il senso di responsabilità e di accortezza che ha sempre guidato le cennate trattative.

Dobbiamo comunque riconoscere che i lavoratori, in questa occasione, hanno collaborato dando prova di comprensione e di moderazione.

Mentre riportiamo di seguito il testo integrale del nuovo contratto, restiamo a disposizione per ogni eventuale richiesta.

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 e successive modifiche per il personale dipendente dalle aziende commerciali

L'anno 1967 il giorno 2 del mese di marzo in Ferrara

t r a

l'Associazione Provinciale Commercianti rappresentata dal Suo Presidente Comm. Arnaldo Gulinati e da una Delegazione composta dai Sigg.: Brunelli Cav. Ernesto, Forlani Rag. Adolfo, Di Bartolo Vito, Stabellini Laerte, Mazzanti Augusto, Vallini Rag. Franco, Bianconi Luigi, Saladini Alberto, Gavazzoni Cav. Mario, assistiti dal Rag. Antonio Droghetti

e

la C.I.S.L. di Ferrara, rappresentata dal Suo Segretario Generale Sig. Sauro Baraldi e dalla Sig. Marisa Baroni

la U.I.L. rappresentata dalla Sig. Masini Luciana

la C.G.I.L. rappresentata dalla Sig. Collini Iolanda e dai Sigg. Armando Graziani e Dante Leoni

SI E' STIPULATO

il presente contratto integrativo da valere per il personale dipendente dalle Aziende Commerciali della Provincia di Ferrara comprese nella sfera di applicazione fissata negli art. 1 e 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 28 Giugno 1958 e successive modifiche, tra la Confederazione Generale Italiana del commercio e le Organizzazioni nazionali interessate dei lavoratori.

ARTICOLO - 1 -

- QUALIFICHE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

- a) Le qualifiche del personale, gli stipendi ed i salari minimi al lordo di ogni ritenuta (comprensivi della indennità di caro-pane e della indennità di contingenza a tutto il 29 Aprile 1957 e successivi congelamenti) sono quelli fissati nelle tabelle allegate e facenti parte integrante del presente contratto;
- b) Per il personale appartenente al primo gruppo dei raggruppamenti C2 - C3 - C4, continua ad essere riconosciuto l'assegno ad personam del 5% di cui all'integrativo provinciale 29 Marzo 1961.

ARTICOLO - 2 -

- INDENNITA' DI CONTINGENZA

- a) In aggiunta ai minimi di retribuzione di cui all'art. 1, debbono essere corrisposti gli importi relativi ai punti di contingenza scattati dopo il 30 Aprile 1957 e non congelati.

ARTICOLO-3-

- ORARIO DI LAVORO

- a) L'orario di lavoro è disciplinato secondo le norme di cui al titolo VI art.29 e seguenti del C.C.N.L. 28 giugno 1958 che si intendono qui integralmente riportate.
- b) Ad integrazione dell'art.32 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 si conviene che l'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro sarà quella fissata dai decreti prefettizi sull'orario di apertura e chiusura dei negozi.
- c) Ad integrazione dell'art. 35 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 la durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n.2657 e successive modificazioni viene fissata in 9 ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni stabilite dal presente contratto per detto personale si riferiscono a tale orario.

ARTICOLO-4-

- LAVORO STRAORDINARIO

- a) L'orario straordinario di lavoro è regolato secondo le norme di cui al titolo VII art.36 e seguenti del C.C.N.L. del 28 Giugno 1958 e che si intendono qui integralmente riportate.

ARTICOLO-5-

- CALO MERCI E PREZZO DELLA CARTA

- a) In relazione all'art.111 del C.C.N.L. 28 Giugno 1958 l'entità dei cali delle tare e perdite di cottura, delle merci affidate ai gestori di negozi e di spacci di generi alimentari è determinato come appresso:

| | |
|--|-------|
| - Carni crude in genere | 2,00% |
| - Bondiola, coppa, mortadella, fegato, pancetta arrotolata, salami da taglio in genere | 2,50% |
| - Lardi e pancetta stesa | 2,00% |
| - Prosciutto crudo con osso | 25% |
| - Prosciutto senz'osso fuori scatola | 10% |
| - Prosciutto cotto | 18% |
| - Prosciutto senz'osso in scatola | 20% |
| - Paste alimentari dure | 1,00% |
| - Formaggi duri | 1,50% |
| - Formaggi teneri | 3,00% |
| - Alici, sardelle, acciughe | 30% |
| - Tonno in latte da 10 Kg. | 15% |
| - Tonno in latte da 5 Kg. | 20% |

TARE PER TELE - Misure dei cali:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Zucchero filato | Kg. 1.500 al q.le |
| - Zucchero semolato | Kg. 1.200 al q.le |
| - Farina bianca e gialla | Kg. 1.000 al q.le |

- Riso Kg. 0.800 al q.le
- Pasta in tele da Kg.50..... Kg. 0.800 al q.le
- Pasta in tele da Kg.25..... Kg. 0.400 al q.le
- Pasta in tele da Kg.10..... Kg. 0.200 al q.le

- b) Il prezzo della carta fornita dai datori di lavoro ai gestori di negozi e spacci resta fissato nelle seguenti misure:
- a) carta per avvolgere e spago gratuiti;
 - b) carta bleu oleata, bianca, gialla a prezzo di rivendita all'ingrosso.

ARTICOLO-6-

- COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO -

Con riferimento all'art.113 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, al personale che gode del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio a spese del datore di lavoro, la retribuzione globale di fatto viene ridotta:

- a) di un terzo per vitto e alloggio;
- b) di un quarto per solo vitto;
- c) di un ottavo per solo alloggio.

Il vitto sarà composto di due pasti normali e una prima colazione.

L'alloggio dovrà soddisfare le normali esigenze igieniche sanitarie.

ARTICOLO-7-

- COTTIMO -

Con riferimento all'art.84 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 si conviene che al personale retribuito a cottimo dovrà essere garantita una retribuzione media mensile, settimanale o giornaliera superiore, di almeno il 15 per cento, al minimo salariale fissato per la corrispondente qualifica di cui all'art.1 del presente contratto.

ARTICOLO-8-

- CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE -

Si dà atto che nella provincia di Ferrara vigono le seguenti condizioni di miglior favore rispetto a quelle stabilite nel C.C.N.L. 28 giugno 1958:

- a) al personale elencato negli art.4 e seguenti, fino al 9 compreso, del C.N. 28 giugno 1958, che si trova in servizio nell'azienda da data anteriore al 1 febbraio 1959, il datore di lavoro continuerà a riconoscere in caso di dimissioni l'intera indennità di cui ai numeri 1 e 2 dell'art.91 dello stesso C.N.;
- b) al personale sottoelencato che si trova in servizio nell'azienda da data anteriore al 1 settembre 1954, il datore di lavoro continuerà a riconoscere il trattamento normativo stabilito nel C.C.N.L. 28 giugno 1958 per il personale impiegatizio di categoria C.

Banconiere e aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperie, spacci

di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;
Aiuti commessi delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione
generale (salumerie, pizze, pasticcerie, alimentari misti e promiscui);
Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;
Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;
Banconiere o aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al det-
taglio di latte e derivati (senza licenza di pubblica sicurezza).

ARTICOLO-9-

- INDUMENTI DI LAVORO -

Al personale operaio che abbia almeno tre mesi di anzianità di servi-
zio nell'azienda, verranno concessi in uso i seguenti indumenti di la-
voro:

- a) nei negozi di alimentari al dettaglio e nelle macellerie: un giubbot-
to e un grembiule all'anno;
- b) nei magazzini all'ingrosso di alimentari, materiale ferrosi e da costru-
zione: una tuta oppure un giubbotto e pantaloni.

ARTICOLO-10-

- EFFICACIA -

Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutte le norme di precedenti
contratti collettivi rimanendo, da oggi, il solo in vigore a integra-
zione del C.C.N.L. stipulato in Roma il 28 giugno 1958 e successive
modifiche.

ARTICOLO-11-

- DECORRENZA E DURATA -

Il presente contratto entra in vigore il 1 Marzo 1967 e scadrà il 28
Febbraio 1969; s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora
non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di
anno in anno.

DICHIARAZIONE A VERBALE

I rappresentanti dei lavoratori dichiarano di interpretare la clausola re-
lativa all'anzianità di servizio dei commessi alla vendita al pubblico
(art.6 del C.C.N.L. 22 luglio 1961 modificativo del C.C.N.L. 28 giugno
1958) nel senso che tale anzianità matura anche se il servizio viene pre-
stato in aziende diverse, purchè appartenenti al medesimo settore mer-
ceologico e sempre che tale anzianità risulti dal libretto di lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori dichiarano che gli aumenti delle retribu-
zioni previste dal presente accordo potranno essere assorbibili soltanto

da quelle aziende che abbiano concesso acconti di miglioramento sul rinnovo del contratto integrativo provinciale.

L'Associazione Provinciale Commercianti dichiara in proposito di attenersi alle disposizioni del contratto nazionale.

p.L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCianti



p.LA C.G.I.L.

p.LA C.I.S.L.



p. LA U.I.L.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

ALLEGATO AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1 MARZO 1967

| MINIMI TABELLARI DA VALERE PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO MASCHILE E FEMMINILE | | IN VIGORE DAL 1 MARZO 1967 | | IN VIGORE DAL 1 MARZO 1968 | | | | |
|---|---------|----------------------------|--------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|
| CATEGORIE DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| CATEGORIA "A" | +21 | +20-21 | +19-20 | +18-19 | +21 | +20-21 | +19-20 | +18-19 |
| RAGGRUPPAMENTI | | | | | | | | |
| A1 - A2 | 112.114 | = | = | = | 113.203 | = | = | = |
| CATEGORIA "B" | | | | | | | | |
| RAGGRUPPAMENTI | | | | | | | | |
| B1 - B2 - B3 - | | | | | | | | |
| -1° GRUPPO | 84.303 | 73.243 | = | = | 85.122 | 73.954 | = | = |
| -2° GRUPPO | 79.242 | 68.811 | = | = | 80.011 | 69.479 | = | = |
| CATEGORIA "C" | | | | | | | | |
| RAGGRUPPAMENTI | | | | | | | | |
| C1 | 64.982 | 61.045 | 55.180 | 53.707 | 65.613 | 61.638 | 55.716 | 54.229 |
| C2 - 1° GRUPPO | 60.938 | 58.059 | 52.462 | 51.176 | 61.530 | 58.623 | 52.971 | 51.673 |
| 1° GRUPPO (1) | 63.471 | 60.468 | 54.611 | 53.299 | 64.087 | 61.055 | 55.141 | 53.817 |
| 2° GRUPPO | 59.893 | 58.956 | 52.114 | 50.828 | 60.475 | 59.528 | 52.620 | 51.322 |
| C3 - 1° GRUPPO | 58.969 | 56.144 | 50.721 | 49.757 | 59.542 | 56.689 | 51.214 | 50.240 |
| 1° GRUPPO (1) | 61.482 | 58.535 | 52.853 | 51.866 | 62.079 | 59.103 | 53.367 | 52.369 |
| 2° GRUPPO | 57.697 | 55.501 | 50.132 | 49.114 | 58.258 | 56.040 | 50.619 | 49.591 |
| C4 - 1° GRUPPO | 58.420 | 56.144 | 50.721 | 49.757 | 58.988 | 56.689 | 51.214 | 50.240 |
| 1° GRUPPO (1) | 60.906 | 58.535 | 52.853 | 51.866 | 61.497 | 59.103 | 53.367 | 52.369 |
| 1° GRUPPO | 57.055 | 54.872 | 49.623 | 48.646 | 57.609 | 55.405 | 50.105 | 49.118 |

(1) MINIMI DA VALERE PER IL PERSONALE APPARTENENTE A QUESTO 1° GRUPPO, ASSUNTO IN DATA ANTERIORE.
AL 1° APRILE 1961 -

QUALIFICHE DEL PERSONALE
PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

C A T E G O R I A - A - -

RAGGRUPPAMENTO A1

Vi appartiene tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli art. 6 e 34 del R.D.I. 1 luglio 1926, n.1130

RAGGRUPPAMENTO A2

Vi appartiene il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che qui di seguito tassativamente viene elencato:

- 1) Capo di servizio tecnico o amministrativo;
- 2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;
- 3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;
- 4) Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

Sono esclusi dalla Categoria A, anche se in possesso dei requisiti di cui al n.2 del Raggruppamento A2, i gestori o gerenti di negozi, filiali o magazzini di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale, per le quali il negozio, filiale o magazzino non abbia i caratteri di stabilità e di permanenza che hanno normalmente le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

C A T E G O R I A - B - -

Appartiene alla categoria B-il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

RAGGRUPPAMENTO B1

1° Gruppo

- 1) Capo Ufficio;
- 2) Ispettore;
- 3) Capo Contabile;
- 4) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa;
- 5) Propagandista scientifico munito di laurea.

2° Gruppo

- 1) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n.2 del Raggruppamento A2;
- 2) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;
- 3) Corrispondente di concetto in lingue estere.

RAGGRUPPAMENTO B2

1° Gruppo

- 1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;
- 2) Segretario di direzione con mansioni di concetto;
- 3) Progettista;
- 4) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;
- 5) Agente acquirettore nelle aziende di legname;
- 6) Determinatore ai costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;
- 7) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e antichità;
- 8) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;
- 9) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
- 10) Propagandista scientifico con laurea;
- 11) Capitano di rimorchiatore.

2° Gruppo

- 1) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;
- 2) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;
- 3) Contabile con mansioni di concetto o primonotista;
- 4) Corrispondente con mansioni di concetto;
- 5) Agente esterno consegnatario della merce alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;
- 6) Chimico di laboratorio.

RAGGRUPPAMENTO B3.

1° Gruppo

- 1) Interprete; Interprete-traduttore; 2) Stenodattilografo in lingue estere; 3) Disegnatore tecnico; 4) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art.2 della legge del 23 giugno 1927, n.1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli art. 30,31 e 32 del R.D. 31 Maggio 1928, n.1334, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; 5) Meccanico ortopedico ed eralista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; 6) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia.

2° Gruppo

- 1) Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita; 2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico; 3) Pittore e disegnatore di pubblicità (creature di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; 4) Vetrinista; 5) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazione commerciale (intendendosi come tale soltanto chi dirige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); 6) Commesso stimatore di gioielleria; 7) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione; 8) Figurinista.

C. A T E G O R I A - C -

Appartiene alla Categoria C tutto il personale che svolge mansioni d'ordine.

./.

RAGGRUPPAMENTO C1

- 1) Contabile d'ordine; 2) Cassiere comune; 3) Traduttore (compie esclusivamente traduzioni scritte); 4) Astatore; 5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; 6) Commesso alla vendita al pubblico oltre cinque anni di anzianità di servizio; 7) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande; 8) magazziniere; 9) Indossatrice.

RAGGRUPPAMENTO C2

1° Gruppo

- 1) Stenodattilografo; 2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 3) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 4) Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); 5) Impiegato addetto alle spedizioni.

2° Gruppo

- 1) Aiuto-contabile; 2) operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiere; 3) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 4) Commesso di cassa o aiuto-cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); 5) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegate che non richiedono cognizioni di carattere scientifico); 6) Aiuto pittore e aiuto disegnatore; 7) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale); 8) Commesso alla vendita al pubblico da tre a cinque anni di anzianità di servizio; 9) Commesso di magazzino; 9) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo.

RAGGRUPPAMENTO C3

1° Gruppo

- 1) Impiegato addetto al controllo delle vendite; Pratico di laboratorio chimico; 3) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza.

2° Gruppo

- 1) Fatturista; 2) Squarcista; 3) Commesso alla vendita al pubblico fino a tre anni di anzianità di servizio; 4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazzino provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegate); 5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; 6) Commesso di biblioteca circolante; 7) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;
- 8) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; 9) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche; 10) Aiuto magazzino o altro personale di magazzino con mansioni impiegate.

RAGGRUPPAMENTO C4

1° Gruppo

- 1) Campionarista, prezzista, o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 2) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegate.

2° Gruppo

- 1) Dattilografo; 2) Scritturale; 3) Archivista, protocollista; 4) Schedarista; 5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; 7) Addetto agli indirizzi;
- 8) Aiutante commesso alla vendita al pubblico; 9) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; 10) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche; 11) Addetto al centralino telefonico; 12) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

./.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

C A T E G O R I A - - D - -

Appartiene alla Categoria "D" il personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari, e il personale subalterno e ausiliario.

RAGGRUPPAMENTO D1

- 1) Banconiere di macelleria, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; 2) conducente di autotreno.

RAGGRUPPAMENTO D2

1° Gruppo

- 1) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.); 2) Autista; 3) Conducente di motofurgone; 4) Guardiano notturno.

2° Gruppo /a

- 1) Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promisqui); 2) Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;
- 3) Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; 4) Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; 5) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); 6) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazzino); 7) Mercatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi); 8) Usciere; 9) Imballatore; 10) Impaccatore.

2° Gruppo /b

Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione.

RAGGRUPPAMENTO D3

1° Gruppo

- 1) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenze di PS); 2) Fattorino; 3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione); 4) Custode; 5) Guardiano di deposito; 6) Avvolgitore;
- 7) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;
- 8) Portiere; 9) Conducente di veicoli a trazione animale; 10) Ascensorista.

2° Gruppo

Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione.

RAGGRUPPAMENTO D4

- 1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie, garzone; 2) Altro personale con mansioni analoghe.

C A T E G O R I A - - E - -

Appartiene alla Categoria E il personale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, antincendio ecc.), ai laboratori annessi e alle officine di riparazione.

RAGGRUPPAMENTO E1 -(operai specializzati)-

1° Gruppo

- 1) Radiotecnico; 2) Riparatore T.V.; 3) Meccanici motoristi; 4) Verniciatori; 5) Saldatori autogeni ed elettrici; 6) Conduttori di caldaie a vapore; 7) Segantini conoscitori e sceglitori di legnami da lavoro; 8) Capi operai.

2° Gruppo

- 1) Montatore di apparecchi radiofonici; 2) Eletttricisti; 3) Montatori e aggiustatori di macchine da scrivere e calcolatrici; 4) Falegnami; 5) Lucidatori di mobili; 6) Lavoratori di pelli;
- 7) Lavoratori di vini; 8) Cantinieri; 9) Bottai; 10) Gruvisti.

RAGGRUPPAMENTO E2 -(operai qualificati) -

- 1) Fioristi; 2) Legatori di libri; 3) Addetti alla cernita e calibratura di frutta; 4) Installatore T.V.; 5) Addetti agli impianti di refrigerazione, responsabili del funzionamento degli impianti stessi; 6) Aiuti meccanici; 7) Aiuti motoristi; 8) Aiuti saldatori; 9) Tagliatori di ferro autogeno; 10) Addetti all'affissione di manifesti; 11) Carrellisti a motore.

RAGGRUPPAMENTO E3 -(operai comuni) -

- 1) Pulitori di macchine da scrivere e calcolatrici; 2) raccoglitori di frutta; 3) Addetti alla cernita di stracci; 4) Aiuti falegnami; 5) Aiuti elettricisti; 6) Segantini di legna da ardere.

G I O V A N I :

Lavoratori qualificati di età inferiore al 18° anno compiuto qualunque sia la mansione espletata.

A P P R E N D I S T I :

Giovani lavoratori che compiono il tirocinio necessario per apprendere le mansioni del personale qualificato.